



COMUNE DI BUONCONVENTO

Provincia di Siena

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n.	Oggetto
46	Regolamento del Decoro Urbano. Modifiche ed aggiornamento -

L'anno **Demilaundici** addi **Sette** del mese di **Settembre** alle ore **15.30**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti Leggi, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

	MARIOTTI MARCO	Sindaco	Presente
1	VIVARELLI Roberto	Consigliere	Presente
2	MONACI Costanza	Consigliere	Assente
3	BASTA Giuseppe	Consigliere	Presente
4	VOLPI Maddalena	Consigliere	Presente
5	PICCINELLI Idalgo	Consigliere	Assente
6	MONTEMERANI Sara	Consigliere	Presente
7	GORELLI Emanuele	Consigliere	Presente
8	BECCARI Simone	Consigliere	Assente
9	MICHELI Paola	Consigliere	Presente
10	GALASSI Roberto	Consigliere	Presente
11	ROSINI Martina	Consigliere	Assente
12	PAPINI Fabio	Consigliere	Presente
13	CONERI Ildebrando	Consigliere	Presente
14	ZANOBI Mauro	Consigliere	Presente
15	FATTOI Moreno	Consigliere	Presente
16	VIVARELLI Gianni	Consigliere	Presente

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori Sigg: **BONUCCI Massimo, NUCCI Daniele, DONATELLI Mauro**

Con l'intervento del **Dott.ssa SAVINI Marina** SEGRETARIO COMUNALE.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. **MARIOTTI MARCO** nella sua qualita' di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL PRESIDENTE
f.to **MARIOTTI MARCO**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Dott.ssa SAVINI Marina**

La presente e' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, **19 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 33 del 07.06.2007, esecutiva, con la quale venivano approvate alcune varianti al Regolamento Edilizio Comunale con l'integrazione del Regolamento di Arredo e Decoro Urbano;
- la deliberazione C.C. n. 28 del 17.05.2010, esecutiva, con la quale venivano approvate le modifiche al Regolamento in oggetto;
- la deliberazione C.C. n.17 del 29.04.2011, esecutiva, con la quale si approvava la sospensione efficacia del termine per l'adeguamento previsto dall'art. 10) comma 2° del Regolamento di Arredo e Decoro Urbano, fino all'approvazione del nuovo testo e comunque entro e non oltre il 30.09.2011;

RITENUTO provvedere in merito, procedendo all'aggiornamento del suddetto Regolamento;

VISTO l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

UDITE le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Sig. Fattoi Moreno:

pure prendendo atto che sono state recepite alcune delle osservazioni presentate, resta comunque il discorso di mancata correlazione con il regolamento degli impianti pubblicitari e restano comunque ancora ampie fasce di situazioni che potevano essere a nostro giudizio migliorate.

Condividiamo, come dividevamo l'esigenza del regolamento per gli impianti pubblicitari, anche l'esigenza di questo regolamento, però non in questa forma né in questa tipologia di attuazione.

Per cui il nostro voto è comunque contrario.

Consigliere Sig. Papini Fabio:

noi apprezziamo che l'Amministrazione abbia recepito le nostre osservazioni, anche in fase di Commissione, pertanto il nostro voto è favorevole.

Consigliere Sig. Vivarelli Roberto: annuncia voto favorevole.

CON VOTI:

FAVOREVOLI	11 (Sindaco Sig. Mariotti Marco – Consiglieri Sigg.ri: Vivarelli Roberto – Basta Giuseppe – Volpi Maddalena – Montemerani Sara - Gorelli Emanuele - Micheli Paola – Galassi Roberto – Papini Fabio – Coneri Ildebrando - Zanobi Mauro)
CONTRARI	2 (Consiglieri Sigg.ri: Fattoi Moreno – Vivarelli Gianni)
ASTENUTI	0

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento dell'Arredo e Decoro Urbano, con le modifiche ad esso apportate, il cui testo viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

r.f. (modifiche regolamento decoro urbano)

Per i fatti accaduti e gli interventi proposti dai singoli Consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati è rinviata alla registrazione audio effettuata ed acquisita agli atti. Della stessa potranno, su richiesta dei Consiglieri, essere estrapolate parti o singoli brani.



COMUNE DI BUONCONVENTO

PROVINCIA DI SIENA

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Art. 49: Pareri sulla proposta di deliberazione n. 46 sottoposta alla Giunta Comunale del _____ - al Consiglio Comunale del 07-09-2011 avente per oggetto: Replacimento del Piano Urbanistico modificato ed Approvazione.

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Contabile, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Benocci Daniele, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li 07-09-2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Dr. Sabatini Francesco, in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di _____, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Li _____



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO

Art. 1 - *Oggetto e Finalità del Regolamento.*

Il Regolamento ha per oggetto la disciplina per la realizzazione, l'installazione, il mantenimento e la manutenzione degli arredi urbani e di ogni altro elemento accessorio e di decoro degli edifici e dei manufatti, sia di proprietà pubblica che privata, riconducibile al concetto di ornamento e decoro.

Il Regolamento ha la finalità di garantire la coerenza e la compatibilità degli elementi accessori ed ornamentali dei manufatti e delle relative pertinenze, anche se non materialmente collegati ai manufatti edilizi, con le caratteristiche culturali, storiche, documentali ed artistiche delle aree edificate del Centro Storico come individuate dal successivo art. 4.

In particolare il Regolamento ha la finalità di assicurare il mantenimento ed il miglioramento dei requisiti per la classificazione del Comune di Buonconvento nella categoria dei "Borghi più belli d'Italia"

Art. 2 - *Definizione di arredo urbano.*

Si intende per "arredo urbano" ogni e qualsiasi elemento decorativo, di qualsiasi natura e consistenza materiale, anche non materialmente collegato con la struttura edilizia, che ha la funzione di abbellire, completare, rifinire, caratterizzare, distinguere ed ornare il fabbricato e le eventuali pertinenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano come elementi di arredo urbano:

- cornici, lesene, festoni e simili
- targhe ed elementi pubblicitari;
- attrezzature per portabandiere e simili;
- cassette per la posta;
- fioriere.

Art. 3 - *Definizione di decoro urbano.*

Si intende per "decoro urbano" ogni e qualsiasi elemento di finitura ed accessorio dell'edificio e delle eventuali pertinenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano come elementi di decoro:

- l'intonaco dell'edificio e in particolare l'intonaco delle facciate prospicienti e visibili dai luoghi pubblici;

- gli infissi e le porte di qualsiasi tipo;
- le gronde e le coperture dei tetti nelle parti prospicienti e visibili dai luoghi pubblici;
- le canalizzazioni delle reti di distribuzione elettrica, del gas e simili;
- le canne fumarie;
- gli impianti tecnologici.
- le antenne e le parabole per la ricezione radio-televisiva.

Art. 4 - *Ambito di applicazione del Regolamento. Integrazione del Regolamento Edilizio.*

Il presente Regolamento si applica al Centro Storico individuato all'interno della cinta muraria.

I principi dettati dal presente Regolamento costituiscono, inoltre, criteri di indirizzo e anche di immediata applicazione, ove compatibili, per manufatti ricadenti in altre aree del territorio comunale in dipendenza di interventi edilizi di restauro, ristrutturazione o sostituzione edilizia e di nuove edificazioni.

In particolare tali criteri potranno essere estesi anche a fabbricati di particolare valore e testimonianza storico-culturale quali, ad esempio, quelli connotati da stile liberty insistenti in Via Dante Alighieri.

Il presente Regolamento è dettato ai sensi dell'art. 86, comma 2, del Regolamento Edilizio, e ne costituisce integrazione e completamento.

Art. 5 - *Impianti tecnologici.*

1. E' vietato installare all'esterno degli edifici, su facciate prospicienti su spazi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, visibili da tali aree, impianti o parti di impianti tecnologici ("split" di climatizzatori, parabole televisive e simili), canne fumarie (escluse esistenti) , cavi, tubi di scarico (esclusi pluviali) e qualsiasi altro tipo di canalizzazione di diametro maggiore di 10 cm. (dieci).

Nei casi in cui gli impianti di climatizzazione debbano essere forzatamente collocati su parti dell'edificio visibili dalle aree di cui sopra, gli stessi dovranno essere rivestiti in rame.

2. Su ogni copertura di edifici condominiali può essere installata una sola antenna e una sola parabola condominiale, comunque non visibile dalle aree di cui sopra.

I proprietari delle antenne esistenti dovranno adeguarsi alle nuove normative al momento in cui saranno effettuati interventi di rifacimento totale della copertura dell'immobile o di ristrutturazione dell'intero edificio.

Art. 6 - *Piante ornamentali.*

1. E' consentita l'esposizione di piante ornamentali e fioriere alle finestre dei piani primo e superiori.

2. Lungo Via Soccini è consentito ai frontisti dei piani terra esporre piante ornamentali entro una fascia non superiore ai 60 (sessanta) centimetri, a condizione che non rechino intralcio o pericolo alla circolazione e sia mantenute sempre in condizioni decorose.

3. Le piante possono essere disposte solo in vasi o cassette di terracotta; la pulizia della porzione di strada adiacente dovrà essere eseguita a cura del proprietario.

Art. 7 - *Infissi esterni.*

1. Sono vietati infissi in alluminio e in plastica e materiali simili.

2. Sono vietati i rivestimenti con pellicole riflettenti e la finitura a specchio.

3. Le persiane devono essere di legno dipinto con vernici con finitura a smalto opaco o semilucido, nei colori del marrone scuro (terra di Siena bruciata), verde o grigio.

4. Ogni edificio deve avere le persiane dello stesso colore.

5. Nel centro storico, esclusa Via Soccini, in alternativa alle persiane sono ammesse stuoie avvolgibili di sverzino o schiancia.

Anche in tale ipotesi tali infissi devono essere uguali per tutto l'edificio.

6. Le serrande di chiusura dei negozi sono dipinte di colore antracite o marrone o del colore degli infissi esistenti (persiane o portoni).

Art. 8 - *Coperture.*

1. Sono vietate le coperture di lastre lisce od ondulate di plastica, fibra di vetro, fibrocemento, metallo.

2. I lucernari, nel numero massimo di uno per falda, sono realizzati con vetrocamera antisfondamento.

3. Le linee di gronda, se non diversamente decorate, sono definite con palombelli o passafuori smensolati, seggiola di

castagno e pianelle di cotto a vista, canale di gronda e pluviali di rame.

4. I camini devono essere di mattoni vecchi o con intonaco del colore della facciata.

Art. 9 - *Pubblici esercizi*

1. I tavoli e le sedie posti all'esterno dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono di legno, anche impagliato, ghisa, marmo, vetro, ferro battuto, di forma semplice e lineare; è vietato qualsiasi altro materiale.

2. Ombrelloni e parasole sono di legno e tela naturale color bianco grezzo (écru).

3. I pubblici esercizi dispongono all'ingresso un posacenere a parete o a terra, in metallo verniciato antracite o in ottone o in terracotta, con un piccolo cartello che inviti i clienti a gettarvi la sigaretta.

4. Tende parasole. Nel Centro Storico di Buonconvento – esclusa la Via Soccini – (da Porta Senese ad ex Porta Romana) è consentita la messa in opera di tende parasole in tela, purché esse siano compatibili con la funzionalità e l'estetica a giudizio della Commissione Comunale per il paesaggio.

L'apposizione di tende deve assumere come riferimento formale l'unità – edificio e a riferimento dimensionale l'apertura di cui intende costituire protezione.

Le tende non devono costituire ostacolo alla circolazione, né occultare la segnaletica stradale o la topomastica.

Il loro oggetto deve essere entro la proiezione del marciapiede sottostante, ove esistente, in assenza il loro oggetto deve essere di 1,2 m.

Le tende devono lasciare libera un'altezza minima di 2.20 m tra marciapiede e punto più basso delle stesse.

Le tende devono essere riavvolgibili con movimento ad estensione o con movimento a rotazione escludendo quindi tende fisse o su struttura rigida.

In ogni caso non è ammessa l'installazione di tende che coprono più di una apertura.

Le tende devono essere prive di pendagli a frange e non devono essere realizzate con materiali plastici.

Le tende aggettando da uno stesso edificio devono presentare la stessa tipologia, essere costituite dal medesimo materiale.

Le tende riferite ad una stessa attività devono essere identiche.

Non sono ammesse scritte pubblicitarie né indicanti l'attività se non in alternativa alle insegne commerciali.

In tal caso le scritte dovranno essere ospitate dal pendaglio verticale, dell'altezza massima di 35 centimetri.

Non è ammessa l'installazione di tende che coprano rostre od elementi decorativi di pregio dell'edificio.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre, con ordinanza sindacale, l'uniformazione delle tende relative ad una intera via ad un modello unificato con colori rientranti in una gamma cromatica coordinata.

Il colore delle tende nella zona urbanistica "A" dovrà essere chiaro nei toni beige, panna, avorio o bianco grezzo e dovranno essere sempre mantenute in perfetta efficienza e decoro.

5. I proprietari delle tende esistenti dovranno adeguarsi alle nuove normative al 31.12.2011.

Art. 10 – Accessori

1. Sono vietate campanelliere e citofoni d'alluminio, di materie plastiche o che comunque non si accordino col carattere storico dell'edificio; materiale indicato ottone o pietre locali, di forma semplice.

Quelli esistenti si adegueranno al momento in cui l'impianto sarà sottoposto a sostituzione.

2. Le cassette della posta sono di norma all'ingresso degli edifici o creando buche per lettere con placche in ottone, sui portoni di accesso; quelle che per validi motivi debbano essere poste all'esterno dovranno essere in metallo verniciato grigio antracite, di forma semplice e lineare: è necessaria l'approvazione della Commissione Comunale per il paesaggio; per l'apposizione in edifici ex 1089 sono in ogni caso vietate cassette di plastica, d'alluminio.

3. E' vietato esporre stemmi e insegne diverse da quelli della Repubblica, della Regione Toscana o del Comune.

4. Fanno eccezione al divieto di cui al comma tre

a) le sedi dei partiti politici, che possono, durante le festività civili, esporre la propria bandiera ed il proprio simbolo;

b) le sagre e le feste, in cui si espongono anche le bandiere dei quartieri, contrade e rioni, nel periodo previsto in una

settimana prima ed in una settimana dopo l'evento.

c) le bandiere ed i simbolo che inneggiano a valori riconosciuti dalla Costituzione della repubblica, come la pace;

d) le bandiere delle contrade di Siena in occasione del Palio;

e) le bandiere delle squadre sportive locali, nazionali ed internazionali in occasione di competizioni sportive.

Art. 11 – Facciate

1. Le facciate della zona urbanistica interessata dal Regolamento devono essere mantenute decorosamente e quindi soggette ad interventi periodici e tinteggiate con colori simili a quelli originali a seguito di interventi edilizi nella facciata e sui muri perimetrali.

In caso di particolare degrado delle facciate il Comune, previa diffida al proprietario a provvedere ai lavori di ripristino del decoro, può sostituirsi allo stesso, in caso di perdurante inadempienza, nell'esecuzione dei lavori.

Il relativo costo verrà addebitato al proprietario inadempiente.

2. Ogni intervento sulle facciate, se riferito a quanto sopra, è configurabile, non come opera "voluttuaria", ma adempimento di un obbligo regolamentare determinato da preminente interesse pubblico e, pertanto, pur relativo a parti comuni dell'edificio, può essere richiesto anche da un solo proprietario. e dovrà essere realizzato per l'intera facciata.

Art. 12 – Illuminazione

1. I soli esercizi commerciali, potranno installare lampade a parete con struttura e paralume in ottone o metallo verniciato antracite, o in ceramica smaltata bianca, di forma semplice, con lampada rivolta verso il basso, sulla parete esterna delimitata dal proprio esercizio e nel numero massimo di due lampade; la solita tipologia potrà essere installata anche sotto gli eventuali ombrelloni esterni.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 31.12.2011.

2. Il mancato rispetto delle normative sopra riportate, comporterà all'inadempiente la

sanzione amministrativa tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00.

3. La mancata rimozione degli elementi non consentiti o il mancato ripristino dello stato dei luoghi comporterà l'intervento da parte del Comune – Ufficio Tecnico- che provvederà successivamente al recupero del doppio del costo sostenuto, a carico del proprietario.

Le varianti al Regolamento Edilizio con la modifica ed aggiornamento del regolamento di Arredo e Decoro Urbano, formato ai sensi delle norme di cui all'oggetto, andrà a fare parte integrante e sostanziale del Regolamento Edilizio Comunale.



COMUNE DI BUONCONVENTO
Provincia di Siena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23 SET. 2011 è così per 15 giorni consecutivi.

Li 23 SET. 2011

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa SAVINI Marina)

DIVENUTA ESECUTIVA

Art.134 e c. 4 D.Lgs 267/2000
(Immediatamente eseguibile)

Art.134 e c. 3 D.Lgs 267/2000
(dopo 10 gg. dalla pubblicazione)

Li 19 OTT. 2011

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa SAVINI Marina)
